

**COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI**

**REGOLAMENTO
PER LA COMMISSIONE AGRICOLTURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2009

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

Articolo 1 - Scopi

La Commissione Agricoltura è organo con funzioni propositive, consultive e di studio in materia di agricoltura e ambiente e promuove la partecipazione dei tecnici e imprenditori del settore alla vita politico-amministrativa.

Articolo 2 - Compiti

Il compito della Commissione Agricoltura è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta e con il Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Operatività

La Commissione Agricoltura, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Uffici e dipendenti dal Comune, tramite il rispettivo Presidente, atti, notizie, informazioni e può anche procedere alla audizione di cittadini. Alle richieste avanzate dalla commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento.

Articolo 4 - Riunioni congiuntive e consultazioni

Alle riunioni della Commissione interviene l'Assessore con delega all'agricoltura. La Commissione può chiedere l'intervento alle riunioni dei responsabili degli uffici Comunali che non hanno diritto di voto.

La Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche e sindacali allorquando ne ravvisi l'opportunità e le necessità. Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Istituzione

La Commissione Agricoltura è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale e i suoi membri restano in carica al massimo fino al termine della durata del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Composizione

La Commissione Agricoltura è composta da 6 membri:

- Sindaco o suo delegato in qualità di presidente;
- n. 3 consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale e indicati due dal gruppo consiliare di maggioranza ed uno dal gruppo consiliare di minoranza;
- n. 3 componenti nominati con deliberazione di Giunta Comunale, scelti tra tecnici e imprenditori del settore;

Articolo 7 - Organismi e funzionamento

La Commissione Agricoltura è presieduta dal Sindaco ed elegge nel proprio seno il Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della Commissione indicato dal Presidente.

La Commissione è convocata dal Presidente o, su delega del Presidente, dal Vice-Presidente.

I lavori della commissione sono coordinati dal Presidente o, su delega del Presidente, dal Vice-Presidente.

Le decisioni della Commissione sono valide se intervengono almeno la metà + 1 dei propri membri. Sono approvate le proposte di deliberazione che ottengono almeno la metà + 1 dei voti dei presenti.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente trasmesse alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Articolo 11 - Compensi

La carica è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi e gettoni di presenza previsti dalla legge.